

08813-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Emilia Anna Giordano

- Presidente -

Sent. n. sez. 214/2026

Maria Grazia Benedetti

- Relatore -

UP - 04/02/2026

Martino Rosati

R.G.N. 32761/2025

Mariella Ianniciello

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

udito l'Avv. ██████████ del foro di Avellino in difesa della parte civile, che conclude riportandosi alle conclusioni scritte e nota spese che deposita

udito l'Avv. ██████████ del foro di Avellino, in sostituzione -con delega orale- dell'Avv. ██████████ del foro di Avellino, in difesa di ██████████

che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/04/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal g.u.p. presso il Tribunale di Avellino in data 14/03/2024, ad esito di giudizio abbreviato, nei confronti di ██████████ per il reato di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., così riqualificata l'ipotesi di cui all'art 612-bis cod. pen.

2. Con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo, suddiviso in 4 punti, si chiede di annullare la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett b), c), e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 421, 438, 441, 521, 604 cod. proc. pen., in relazione a nullità di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett c) tempestivamente dedotta, per avere la Corte d'appello di Napoli affermato che la riqualificazione si pone il rapporto di consequenzialità logica rispetto alla contestazione originaria, mentre invece nell'imputazione sono riportati solo pochi episodi di minacce e pedinamenti, ed avendo omesso di pronunciarsi sulla dedotta condanna per fatto eterogeneo rispetto a quello indicato in imputazione;

2.2. Con secondo motivo si denuncia la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza previsto a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) tempestivamente dedotto; si ripetono le motivazioni già espresse relativamente al primo motivo sotto altro aspetto, sottolineando che nella sentenza è stata considerata persona offesa anche la figlia [REDACTED] che non era stata indicata in imputazione; vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza derivante dalla violazione di norme processuali per omessa motivazione in quanto il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato aggravato di maltrattamenti in famiglia, a seguito dell'ammissione al rito abbreviato incondizionato, e in sede di gravame deduceva la nullità dell'operata riqualificazione, per essere intervenuta in violazione del riformato art. 421, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte d'appello non ha motivato sul punto e comunque non si è confrontata con gli indirizzi giurisprudenziali, incentrandosi solo sul principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.5788 del 13/02/2020, riguardante la differente ipotesi di rito abbreviato condizionato e omettendo qualunque motivazione sul motivo di gravame relativamente al rito abbreviato secco.

2.3 Con terzo motivo, suddiviso in tre punti, si chiede di annullare la sentenza impugnata per violazione di legge costituzionale o comunitaria derivante dalla violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art 178, comma 1, lett c) cod. proc. pen. per motivazione in parte omessa e in parte apparente; si censura la riqualificazione del fatto intervenuta in sentenza, per carenza di precisa contestazione fattuale, ed inoltre riqualificata introducendo elementi diversi e ulteriori.

Il tutto anche alla luce della giurisprudenza internazionale in quanto la Corte di giustizia ha affermato che il giudice, quando intende riqualificare il reato, deve tempestivamente comunicarlo all'imputato prima della decisione, in modo da consentirgli di predisporre efficacemente la propria difesa in relazione alla nuova qualificazione giuridica; il giudice di appello è incorso nella violazione dell'art. 6, par. 3, lett. a) CEDU, per aver confermato una sentenza affetta da nullità.

2.4. Con quarto motivo si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge penale e costituzionale derivante dalla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza prevista pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) per omessa motivazione, con riferimento alla riqualificazione del reato, dal momento che la condotta attribuita al ricorrente nell'originaria imputazione era sostanzialmente priva di rilevanza penale e quindi doveva essere assolto per non essere la condotta prevista dalla legge come reato.

La Corte di appello incorre in un'ulteriore grave carenza motivazionale con riferimento al terzo dei motivi nuovi e aggiunti proposti dalla difesa avverso la sentenza di primo grado, in quanto la fattispecie di cui all'articolo 612- *bis* cod. pen. non prevede alcuna aggravante corrispondente a quella contemplata dall'art. 572, comma 2, cod. pen., limitandosi ad affermare che l'argomento è privo di pregio.

La Corte d'appello ha ommesso di considerare le preclusioni derivanti dalla scelta del rito in quanto l'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità di optare per la scelta difensiva dell'abbreviato "secco" pone un divieto di contestazioni suppletive, e non sono più quindi contestabili nemmeno circostanze aggravanti non espressamente già contestate.

Infine, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 24 Cost e dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria e violazione del diritto di difesa derivante dalla violazione di norme procedurali; la difesa chiedeva procedersi a rinnovazione istruttoria, tanto più necessaria, in quanto a seguito dell'effettuata riqualificazione il ricorrente doveva avere la facoltà di integrare il quadro probatorio e difendersi dalle censure mosse.

2.5. Con quinto motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale costituzionale, derivante dalla violazione del divieto di interpretazione analogica *in malam partem*; in particolare viene fatta rilevare la violazione commessa dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto sussistere il reato di maltrattamenti unicamente sulla pretesa sussistenza dei doveri connessi alla filiazione.

2.6. Con sesto motivo si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza dei minori; la Corte di appello in sede di motivazione giunge più volte a considerazioni illogiche e contraddittorie omettendo di specificare la ragione della ritenuta abitualità e vessatorietà dei comportamenti del ricorrente, "scopiazzando" la sentenza di primo grado.

In particolare, l'espressione 'vi atterro', pronunciata dal ricorrente, non è idonea a integrare l'elemento materiale del reato di minaccia, in quanto

logicamente riferibile all'esercizio di azioni giudiziarie; sono inoltre state trascurate prove dichiarative a favore del ricorrente.

2.7 Con settimo motivo si censura l'omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione del fatto ritenuto, in quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

3. La parte civile ha depositato memoria con la quale, contestando il ricorso del ricorrente, se ne chiede l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Va premesso che tutti i motivi dedotti dal ricorrente insistono, sotto diverse prospettive, sulla riqualificazione giuridica operata da giudice di primo grado, confermata dalla decisione impugnata, dell'originaria imputazione per il reato ex art. 612-*bis* cod. pen. in quella di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen.

3. La Corte di appello ha esaminato le deduzioni difensive formulate dall'imputato in relazione alla riqualificazione del fatto sotto il profilo della violazione della correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 - 04).

Le Sezioni Unite di questa Corte avevano già precisato la nozione di mutamento del fatto, collegata all'ambito di accertamento del giudice e all'effetto a sorpresa per l'imputato, affermando che vi è correlazione tra accusa e sentenza quando il capo di imputazione contesti gli elementi fondamentali che consentono alla difesa di esercitare i propri diritti compiutamente. Tale correlazione, invece, manca nel caso in cui il fatto per il quale è disposta la condanna sia, rispetto alla imputazione, «in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa» (cfr. Sez. U, n. 3651 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).

La Corte di Appello ha ritenuto, pertanto, che il g.u.p. non avesse operato alcuna diversa qualificazione giuridica del fatto, non interrompendo il nesso di consequenzialità giuridica tra contestazione e sentenza e procedendo ad una complessiva valutazione dei fatti contestati, sottolineando, in particolare, come tutti gli elementi fattuali valutati, in ordine ai quali sono state correttamente esercitate le prerogative difensive, comparissero nella contestazione elevata dal Pubblico Ministero.

Ritiene la Corte che le conclusioni della Corte di merito siano corrette e che, anche a fronte di riqualificazione giuridica, non sussista violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. poiché, dal punto di vista dell'imputato, gli elementi di fatto addebitatigli erano chiaramente delineati nelle imputazioni che, cristallizzando l'accusa nel suo nucleo qualificante, esplicitavano e fissavano l'oggetto della contestazione ed il "thema probandum", indicando le relative fonti.

Nel caso in esame la condotta del ricorrente nei confronti della persona offesa e della figlia è contestata attraverso l'attribuzione di fatti specifici e chiaramente enunciati nel capo di imputazione (pedinamenti, insulti, minacce anche veicolate attraverso la figlia – vero è che l'A.G. prevedeva per il ricorrente e la figlia incontri protetti alla presenza degli assistenti sociali-, ciò che è sufficiente per escludere la sanzione della dedotta nullità e la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, come affermato nella sentenza impugnata.

Sul tema si è, inoltre, precisato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419; nello stesso senso, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278).

Ne consegue la infondatezza dei motivi di ricorso di cui ai punti 2.1, 2.3 e 2.4.

4. Le deduzioni difensive si incentrano su un ulteriore aspetto, quello della qualificazione giuridica del fatto, tale da implicare, secondo la prospettazione difensiva, un mutamento della contestazione, quale "atto sorpresa del giudice" – in primo luogo del g.u.p., avendo poi la Corte di appello errato 'nel non riconoscere la nullità dedotta': profilo, questo, affrontato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. del 9.11.2023, BK (causa C-175/22), correttamente richiamata ed applicata nei principi dalla Corte di appello.

Come è noto, l'art. 521 cod. proc. pen. consente al giudice di dare al fatto nella sentenza, anche di ufficio, una definizione giuridica diversa da quella

enunciata nell'imputazione: una norma, espressione del principio "iura novit curia", che non è stata modificata neppure a seguito dell'intervento riformatore attuato con il d. lgs. n. 150 del 2022, limitatamente agli artt. 421 e 423 cod. proc. pen.

Nel caso in cui la modifica riguardi la diversa qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di legittimità, esaminando la incidenza della modifica sull'osservanza del diritto al contraddittorio, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).

In linea di continuità con tale affermazione si è posta la giurisprudenza successiva.

Si è affermato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione – qui anche con l'atto di appello- (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278093 - 01), qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non avesse determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono.

Ritiene la Corte che, nel caso in esame, l'operazione di riquilificazione giuridica oggetto della decisione, non sia passata attraverso la immutazione del fatto, ma attraverso una "tipica" operazione di mutamento della qualificazione giuridica dei fatti contestati; nel caso in esame si è quindi al cospetto di una riquilificazione giuridica dei fatti, e il tema della violazione dei diritti di difesa dell'imputato, per effetto della cd. decisione a sorpresa del giudice, non potrebbe essere posto, così come svolto nel ricorso, sul piano astratto, ma dovrebbe essere declinato in concreto, enunciando la violazione di prerogative difensive che l'imputato non abbia potuto esercitare per effetto della decisione del giudice di sussumere la condotta contestata in un fatto di reato.

Afferma la Corte d'appello (pg. 9) che, nella vicenda in questione, la riquilificazione è determinata 'solo dalla ritenuta ultrattività dei vincoli solidaristici nonostante l'intervenuta separazione' e pertanto 'si pone in relazione di consequenzialità logica rispetto alla contestazione originaria della quale riproduce per il resto tutti gli elementi fattuali, rispetto ai quali l'imputato ha compiutamente

elaborato e svolto una linea difensiva che anche a fronte della riqualificazione non avrebbe potuto essere diversa. Il reato ritenuto in sentenza deriva nella sua configurabilità solo dall'elemento ulteriore della permanenza di taluni e degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio rimanendo del resto inalterata la condotta antiggiuridica. Nessun effetto a sorpresa, dunque.'

A fronte di una tale articolata motivazione il ricorrente si è limitato a ripetere le motivazioni già esposte l'atto d'appello, senza censurare la motivazione dei giudici di merito, esposta con coerenza logica e giuridica, e con riferimenti puntuali alla giurisprudenza più recente.

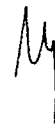
Il relativo motivo di ricorso di cui al punto 2.3. è dunque generico, non essendo stata spiegata né indicata quale prerogativa difensiva sia stata in concreto pretermessa, ovvero quale diritto sia stato concretamente leso per effetto della riqualificazione operata

5. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso sub 2.2. nella parte in cui il ricorrente deduce che, in sede di giudizio abbreviato cd. secco, il giudice non può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto.

Si osserva, a tal riguardo, che il dettato dell'art. 441 cod. proc. pen. « attiene esclusivamente ai limiti posti al pubblico ministero nel modificare l'imputazione nel corso del giudizio e non riguarda invece l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica del fatto; infatti il legislatore ha previsto il mezzo di impugnazione dell'appello da parte del pubblico ministero contro la sentenza di condanna nella quale sia stato modificato dai giudici di merito il titolo del reato originariamente contestato (art. 423 comma 3 cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706 - 01).

Anche tale aspetto è stato esaminato dalla Corte di appello che ha ritenuto la nuova formulazione dell'art 421 cod. proc. pen. finalizzata a rafforzare la funzione di filtro dell'udienza preliminare per far transitare in dibattimento contestazioni il più possibile conforme ai fatti e alla loro qualificazione giuridica ma non pone tuttavia uno sbarramento a eventuali correttivi da parte del giudice dell' abbreviato - condizionato o meno- o anche del dibattimento, come dimostra la perdurante previsione di norme legittimanti tale interventi tra le quali appunto l'art 5 e 21 cod proc pen.

6. Sempre con riferimento alla dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, va precisato che i fatti erano descritti nel capo di imputazione originario come commessi in danno della figlia minore, in quanto la minore veniva indicata, 'al pari e più ancora della madre, quale vittima degli atti persecutori posti in essere



dall'imputato e che le producevano una condizione di paura e inquietudine'. E già la Corte di merito ha precisato che 'anche su tale specifico aspetto il [REDACTED] aveva spiegato la sua difesa (pg. 10)'.

Va, infine, ricordato che in tema di correlazione tra accusa e sentenza la indicazione non corretta o mancante delle norme di legge violate assume rilievo secondario ai fini della contestazione del fatto (o dell'aggravante), ove il capo d'imputazione ne contenga tutti gli elementi naturalistici, oggettivi o soggettivi, che rilevano ai fini della tipicità del reato, anche circostanziato. (Sez. 4, n. 6821 del 11/05/1999, Mosquera, Rv. 213818 - 01)

7. Non va trascurato, esaminando l'ulteriore profilo della correlazione tra accusa e sentenza, nonché con riferimento ai motivi di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.7 come le specifiche condotte abusanti, puntualmente riprodotte nell'originario capo di imputazione, sono inquadrabili nel reato di cui all'art. 572 cod. pen., anche aggravato, in quanto 'coinvolgono ricorrenti minacce gravissime alla vita e all'incolumità della persona offesa e dei suoi familiari, di regola veicolate attraverso la figlia che le ascolta atterrita e disorientata e le riferisce in lacrime, a pedinamenti, appostamenti, intrusioni nell'intimità di madre e figlia letteralmente assediate e afflitte dalla presenza sgradita e molesta del ricorrente, che per di più sembra adombrare l'eventualità di gesti di vendetta estrema volte ad impedire alla moglie di tenere la bambina con sé' (pg. 11).

La qualificazione dei fatti quale maltrattamenti è dunque corretta, tenuto conto che le destinatarie delle condotte illecite sono la moglie, ancorché separata, e la figlia dell'imputato; la Corte di appello cita giurisprudenza, secondo la quale integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta 'persona della famiglia' fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, in quanto la separazione non elide lo *status* acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ. (Sez. VI, n. 45400 del 30/09/2022 Rv. 284020 - 01).

8. Il motivo di ricorso sulla nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata rinnovazione del giudizio di appello con l'acquisizione di nuove prove, è generico, per aspecificità.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga

l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02).

Il ricorrente sostiene che la rinnovazione era imposta dalla riqualificazione giuridica del fatto ma non spiega, neppure con il ricorso, come, in concreto tale rinnovazione avrebbe dovuto esplicitarsi limitandosi a rilevare che, in sede di rinnovazione, avrebbe potuto allegare le querele proposte contro la moglie, un aspetto che dimostra la conflittualità del rapporto coniugale ma che non incide sulla valutazione degli elementi di prova acquisiti in positivo a suo carico, come già rilevato dal giudice di primo grado (pag. 13 della sentenza) che le aveva ritenute irrilevanti, avendole acquisite quale prova documentale.

La genericità della deduzione rende irrilevante la mancata pronuncia al riguardo della Corte di merito.

9. Alla luce di tali premesse deve ritenersi che il giudizio della Corte di appello di Napoli, così come quello del Tribunale, si sottragga alle censure formulate in punto di riqualificazione, in quanto è stato dato conto di condotte reiterate di minacce, ingiurie e pedinamenti continui, nei confronti della moglie e della figlia del ricorrente, cominciate nella fase della separazione tra i coniugi, e perdurata anche dopo tale momento, allorché, nonostante la separazione, la vittima continuava, nondimeno, ad essere persona della famiglia, centro di imputazione di facoltà e doveri correlati a tale veste: per tale ragione risulta in tali casi configurabile il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., con assorbimento di quello di cui all'art. 612-bis cod. pen., alla stregua di un orientamento giurisprudenziale sul punto inequivoco (si richiamano, *ex plurimis*, Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, Rv. 286767 - 01; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, Rv. 284020 - 01; Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272134 - 01).

Deve inoltre evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un'ipotesi di "doppia conforme" che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, Rv. 277218-01).

Il giudice di merito non è, quindi, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Va, altresì, ribadito il principio consolidato secondo il quale (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Rv. 280601 – 01) "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito".

10. I restanti motivi di ricorso sono pertanto inammissibili, in quanto aspecifici e comunque volti a contestare il merito delle valutazioni operate nella sentenza impugnata, ciò che è precluso in sede di legittimità; ciò con particolare riferimento sia alla pacifica presenza della minore alle minacce, che sono state da lei più volte riferite, sia all'osservazione secondo cui l'espressione "ti atterro" non integri un'ipotesi di minaccia.

11. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

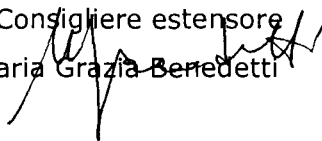
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.

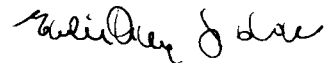
Così è deciso, 04/02/2026

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Benedetti



Il Presidente

Emilia Anna Giordano



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

